

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CESARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore VINCENZO MARIA CESARO

Seduta del 18/07/2024

FATTO

Nell'atto introduttivo il ricorrente espone i seguenti fatti:

- in data 6 settembre 2023 vendeva una autovettura per l'importo di euro 76.000,00;
- prima di procedere alla vendita, inviava alla filiale dell'intermediario resistente una comunicazione a mezzo mail contenente la fotografia dell'assegno circolare predisposto dall'acquirente, al fine di verificarne la "giusta emissione", specificando che l'assegno sarebbe stato negoziato presso la filiale di Urbino;
- alle ore 9.11 del 6 settembre 2023, veniva contattato telefonicamente da un dipendente della filiale che confermava la regolarità dell'assegno;
- successivamente si recava con l'acquirente presso la filiale di Urbino, ove l'assegno circolare veniva versato senza che fosse riscontrata alcuna anomalia;
- si recava quindi presso la sede ACI di Urbino, formalizzando la compravendita dell'autovettura, che consegnava all'acquirente;
- in data 11 settembre 2023 veniva contattato telefonicamente dalla filiale dell'intermediario resistente, che lo informava dell'avvenuto storno della somma accreditata a causa di non meglio precisate problematiche legate all'assegno, bloccato a seguito di denuncia;



- successivamente apprendeva che l'assegno era falso e che l'acquirente aveva utilizzato un documento contraffatto.

Sulla base di questi fatti il ricorrente afferma la responsabilità della banca per non avere usato la diligenza dell'accorto banchiere, dando il bene-emissione e poi negoziando il titolo nonostante la falsità dello stesso rilevabile *ictu-oculi* e chiede a titolo di risarcimento dei danni il rimborso dell'importo facciale del titolo oltre spese legali.

Nelle controdeduzioni l'intermediario eccepisce:

- di non aver rilasciato il bene emissione dell'assegno in contestazione;
- l'automobile era stata acquistata dal ricorrente per l'importo di euro 68.800,00 mentre il valore stimato dell'auto, a settembre 2023, non superava euro 57.200,00; pertanto, la circostanza che l'autovettura fosse stata messa in vendita per euro 76.000,00 è poco credibile;
- è, altresì, poco credibile che la vendita si sia perfezionata a distanza, senza che l'acquirente avesse prima visionato l'automobile, offerta in vendita a un prezzo superiore al valore di mercato;
- il documento utilizzato dall'acquirente presenta elementi di falsità, come errori di ortografia evidenti;
- l'assegno è stato negoziato presso una filiale diversa da quella con cui il ricorrente intratteneva rapporti, previo utilizzo della strumentazione di lettura FI7140, ovvero un sistema automatizzato che invia i dati al gestionale per il controllo di ABI, CAB e numero di assegno riportato sulla banda magnetica e controlla che tale assegno non sia segnalato in CAI per anomalie; l'assegno appariva genuino e veniva negoziato come tutti gli assegni circolari, salvo buon fine; tornava poi impagato con clausola "falso-contraffatto-clonato", senza che possa addebitarsi alcuna responsabilità in capo alla banca;
- la truffa è andata a buon fine per la colpevole collaborazione del ricorrente, che ha stipulato la compravendita per importo elevato senza previamente informarsi dell'identità dell'acquirente che, peraltro, presentava un documento d'identità falso;
- la diffusione di truffe di questo tipo è ben nota agli utenti e avrebbe dovuto esserlo anche al ricorrente, che esercita attività imprenditoriale e, quindi, ha esperienza nei traffici commerciali;
- il ricorrente non ha chiesto alcuna misura cautelare di tipo civile o penale per tentare di acquisire nuovamente il possesso dell'automobile oppure per impedire che la stessa fosse venduta nuovamente dal truffatore.

L'intermediario conclude chiedendo che il ricorso sia respinto in ragione del fatto che il danno subito dal ricorrente è da addebitare esclusivamente alla negligenza del ricorrente nella conclusione dell'affare; in via subordinata, chiede che venga riconosciuto il concorso di colpa del ricorrente ed il danno sia parametrato al valore effettivo di mercato dell'automobile, da decurtarsi ai sensi dell'art. 1227 c.c.

Nelle repliche il ricorrente osserva che qualora la banca, seppure non essendone obbligata, decida di fornire il servizio di "giusta emissione" al cliente deve adoperarsi con la diligenza dell'accorto banchiere.

Nel caso di specie la banca è stata negligente per non essersi resa conto, in sede di conferma della giusta emissione prima e poi in sede di negoziazione del titolo, che lo stesso recava un codice CAB inesistente e che l'indirizzo della filiale non era quello corretto.

Aggiunge che nel caso di specie il danno deve essere parametrato al prezzo di vendita del bene di cui si è spogliato solo dopo aver ricevuto conferma della bontà del titolo da parte della banca.

Eccepisce, in ogni caso, che il prezzo di mercato della vettura è di circa euro 75.000,00, motivo per cui la stima e le deduzioni della resistente sul punto sono infondate.

Deduce, inoltre, che il trasferimento di proprietà dell'automobile è avvenuto in favore di un soggetto realmente esistente, vittima di sostituzione di persona, che, dopo essere stato rintracciato e contattato dal rappresentante volontario del ricorrente, ebbe a sporgere denuncia-querela per i fatti per cui è ricorso.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto la richiesta di rimborso a titolo di risarcimento dei danni dell'importo di euro 76.000,00 portato da un assegno circolare, risultato contraffatto, quale mezzo di pagamento del corrispettivo della vendita di un'automobile.

Il ricorrente, correntista dell'intermediario resistente, deduce di aver provveduto all'incasso soltanto dopo aver ricevuto conferma da parte di un'addetta della filiale della regolarità dell'assegno, trasmesso in copia a mezzo e-mail.

La Banca, di contro, afferma che nessuna assicurazione sarebbe stata fornita sulla bontà dell'assegno.

Ai fini della decisione occorre accertare in via preliminare se l'assegno presenta alterazioni rilevabili *ictu oculi*.

Ed invero, in più occasioni l'Arbitro ha affermato che la diligenza della Banca nel controllare la genuinità di un assegno va valutata ai sensi del comma 2 dell'art. 1176 c.c., dovendo essere commisurata a quella qualificata dell'accorto banchiere.

I Collegi hanno rilevato che, in ordine alla negoziazione di titoli contraffatti, la diligenza professionale del banchiere comprende anche l'esame del titolo a vista, e di conseguenza la responsabilità della banca può essere dichiarata nel caso in cui non abbia rilevato alterazioni visibili *ictu oculi* (Collegio di Roma, decisione n. 6838/2019).

Al di là della forma del titolo, i Collegi territoriali hanno, altresì, in più occasioni statuito che l'intermediario negoziatore è responsabile nel caso in cui non provi di aver dato lettura del codice Data Matrix, a fronte delle indicazioni contenute nella Circolare ABI serie tecnica n. 21 del 12/06/2014 (Collegio di Roma, decisione n. 13113 del 23/05/2021, Collegio di Milano, decisione n. 14582/2019).

Sulla base dei richiamati principi, occorre accertare se la condotta dell'istituto sia stata caratterizzata dalla necessaria diligenza.

Dall'esame della copia dell'assegno emerge una prima incongruenza tra l'indirizzo di filiale risultante dal CAB e quello riportato sull'assegno.

Inoltre, il titolo portato all'incasso manca della dicitura "girata" che doveva essere presente sul retro.

Infine, la dicitura presente sul titolo "vale fino a" è difforme rispetto a quella riportata nel fac-simile, ovvero "vale fino a euro".

In relazione ai controlli sul titolo la banca dichiara di aver provveduto a mezzo lettore FI-7140, ma non ha depositato in atti alcuna evidenza idonea a provare il positivo esito della procedura *check truncation* e nulla deduce circa la lettura del QR Code presente sul titolo.

Sulla base di questi fatti può essere affermata la responsabilità dell'intermediario per non aver tenuto una condotta diligente.

A questo punto occorre accertare l'eventuale concorso di colpa del ricorrente per aver eventualmente agevolato la truffa in suo danno a causa di una condotta negligente ed imprudente.

Il ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto assicurazioni dall'addetta di filiale della Banca sulla genuinità del titolo.

Le affermazioni del ricorrente non sono supportate da evidenze documentali.

Inoltre, nella denuncia, il ricorrente ha dato atto delle evidenti alterazioni sul documento di identità presentato dal truffatore.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

In particolare il documento prodotto presenta le seguenti anomalie: la dicitura “firma del TITULARE” e l’indicazione “experty” in luogo di “expiry”.

Sulla base di questi fatti può essere affermato il concorso di colpa del ricorrente nella realizzazione della frode ed il Collegio accerta il suo diritto ad ottenere il rimborso nella misura di euro 50.000,00, determinata in via equitativa.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accerta l’illegittimità del comportamento dell’intermediario per l’omessa verifica dell’autenticità dell’assegno e, per l’effetto, dispone che l’intermediario corrisponda al ricorrente l’importo di euro 50.000,00 a titolo di risarcimento del danno, determinato in via equitativa. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA